



Roma, 11 marzo 2009

# *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I  
SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione generale per il trasporto marittimo e  
per vie d'acqua interne  
Divisione 6  
REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 4410\_\_\_\_\_ USCITA

Alle Direzioni Marittime

Alle Capitanerie di Porto

LORO SEDI

e.p.c. Al Comando Generale del Corpo  
delle Capitanerie di Porto  
SEDE

**Oggetto:** Conseguimento del titolo professionale di Capitano del diporto da parte dei marittimi in possesso del titolo professionale marittimo di “Padrone marittimo” e “Marinaio Autorizzato” e dei titoli di Ufficiale di macchina e Capitano di macchina del diporto – D.M. 10 maggio 2005, n. 121.

Seguito lettera circolare n. 10549 in data 24.6.2008.

Con il dispaccio cui si fa seguito, erano state impartite varie disposizioni, tra cui quelle relative all'acquisizione senza esame del titolo professionale di ufficiale di navigazione del diporto da parte dei marittimi indicati in oggetto, consentendo inoltre a costoro di accedere direttamente all'esame per il conseguimento del titolo professionale di capitano del diporto.

Riguardo alle succitate disposizioni sono state peraltro segnalate alcune perplessità applicative, in particolare nella valutazione del requisito della navigazione per l'accesso all'esame. Al fine quindi di dirimere le difficoltà rappresentate si precisa quanto segue:

- La possibilità di accesso diretto va intesa nel senso che l'ammissione all'esame di Capitano del diporto non è necessariamente subordinata al possesso del titolo immediatamente inferiore. Ne consegue che al fine esclusivo dell'ammissione all'esame per le figure di “Padrone marittimo” e “Marinaio autorizzato”, stante il diverso regime giuridico originario relativo alle esperienze di navigazione richieste per l'acquisizione di detti titoli professionali, nel computo del periodo di navigazione necessario all'ammissione all'esame di Capitano del diporto (24 mesi di navigazione) dovranno essere considerati anche i periodi di navigazione già effettuati per l'acquisizione del titolo professionale marittimo posseduto dal candidato (“Padrone marittimo” o “Marinaio autorizzato”).

- Le disposizioni cui si fa seguito (lettera circolare prot. 10549 del 24.06.08) non contenevano istruzioni riguardo al personale professionale marittimo di macchina, non consentendo di fatto il riallineamento dei titoli di macchina di vecchia denominazione con i titoli del diporto. In proposito, al fine di non creare illogiche disparità, si ritiene che le medesime interpretazioni normative espresse per i titolari del settore di coperta, sia con il foglio n. 10549 del 2.6.2008 al punto B) che con il presente foglio, debbano necessariamente trovare applicazione anche per il settore di macchina, secondo il seguente specchio.

|  | Ufficiale di macchina del diporto                             | Capitano di macchina del diporto  |
|--|---|---|
| Meccanico navale di prima classe specializzato | Consegue direttamente il titolo (fino alla data del 31.07.09) | Sostenendo l'esame in Capitaneria. (Programma: Primo Ufficiale di Macchina) |
| Meccanico navale di prima classe               | Consegue direttamente il titolo (fino alla data del 31.07.09) | Sostenendo l'esame in Capitaneria. (Programma: Primo Ufficiale di Macchina) |
| Meccanico navale di seconda classe             | Consegue direttamente il titolo (fino alla data del 31.07.09) | Sostenendo l'esame in Capitaneria. (Programma: Primo Ufficiale di Macchina) |

**IL DIRETTORE GENERALE**  
F.to Dott. Enrico Maria Pujia